



Comune di  
Settimo Milanese

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Delibera di C.C. n.3 del 08/02/2022

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Finalità	Pag.	4
Articolo 2	Competenze del Comune	Pag.	4

## TITOLO II DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3	Definizione	Pag.	4
Articolo 4	Ambito di applicazione	Pag.	5

## TITOLO III OBBLIGHI, PRESCRIZIONI, DIVIETI

Articolo 5	Obblighi dei detentori di animali	Pag.	5
Articolo 6	Divieti generali	Pag.	5
Articolo 7	Abbandono di Animali	Pag.	6
Articolo 8	Sequestro di animali	Pag.	6
Articolo 9	Avvelenamento di animali	Pag.	6
Articolo 10	Attraversamento di animali e barriere di attraversamento. Obbligo di soccorso	Pag.	7
Articolo 11	Smarrimento, rinvenimento di animali	Pag.	7
Articolo 12	Pet therapy	Pag.	7
Articolo 13	Divieti e regolamentazioni di spettacoli e intrattenimento con utilizzo di animali e circhi	Pag.	8
Articolo 14	Fuga, cattura, uccisione di animali	Pag.	8
Articolo 15	Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali	Pag.	9
Articolo 16	Inumazione di animali	Pag.	9
Articolo 17	Divieto di combattimento tra animali	Pag.	10

## TITOLO IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Articolo 18	Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto	Pag.	10
Articolo 19	Accesso a giardini, parchi e aree verdi	Pag.	11
Articolo 20	Aree destinate allo sgambamento cani	Pag.	12

## TITOLO V CANI

Articolo 21	Anagrafe canina	Pag.	12
Articolo 22	Attività motoria	Pag.	12
Articolo 23	Detenzione dei cani	Pag.	12
Articolo 24	Uso di guinzaglio e museruola	Pag.	13
Articolo 25	Raccolta delle deiezioni	Pag.	13
Articolo 26	Centri di addestramento ed educazione	Pag.	13
Articolo 27	Adozione da canili e da privati cittadini, sterilizzazione	Pag.	13

## TITOLO VI GATTI

Articolo 28	Definizioni	Pag.	13
Articolo 29	Tutela dei gatti liberi	Pag.	14
Articolo 30	Compito dell'ATS locale	Pag.	14
Articolo 31	Le colonie feline	Pag.	14
Articolo 32	Cura delle colonie feline da parte dei tutori	Pag.	14
Articolo 33	Alimentazione dei gatti	Pag.	15

Articolo 34	Custodia dei gatti di proprietà	Pag.	15
-------------	---------------------------------	------	----

TITOLO VII AVIFAUNA

Articolo 35	Disciplina per i colombi in città	Pag.	15
-------------	-----------------------------------	------	----

TITOLO VIII SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO, ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 36	Sanzioni	Pag.	16
Articolo 37	Vigilanza sul regolamento	Pag.	16
Articolo 38	Incompatibilità e abrogazione di norme	Pag.	16

ALLEGATO I – GLOSSARIO - pag. 15

ALLEGATO II - MODALITA' DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE AREE DI SGAMBATURA CANI - pag. 17

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Finalità.**

1. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
2. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
3. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o in quelle convenzionate, promuove in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
4. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione atte a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici.

### **Articolo 2 - Competenze del Comune**

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela degli animali il Comune, nella persona del suo legale rappresentante, è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero o già ricoverati in strutture comunali.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Comune adotterà i necessari atti per controllare il rispetto dei diritti degli animali, attuare l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigilare sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti da altri organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali può operare in collaborazione con le Autorità Sanitarie, con l'Istituto Zooprofilattico e con altre istituzioni competenti in materia e con organizzazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009

## **TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

## **Articolo 4 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Settimo Milanese.
2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

## **TITOLO III OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI**

### **Articolo 5 – Obblighi dei detentori d'animali**

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

### **Articolo 6 – Divieti generali**

E' vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo che ciò avvenga su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4. allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggio temporaneo con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca

- ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
  8. lasciare animali prolungatamente chiusi da soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
  9. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'utilizzo della pettorina all'uso del collare;
  10. l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
  11. l'uso prolungato, per i cani, di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale;
  12. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
  13. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
  14. addestrare animali per combattimenti;
  15. utilizzare animali a scopo di combattimento fra loro;
  16. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

### **Articolo 7 - Abbandono di animali**

1. Come previsto dall'art 727 del Codice Penale, è vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale animali di qualsiasi specie.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### **Articolo 8 – Sequestro degli animali**

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

- gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
- gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno, che ne facciano richiesta.

### **Articolo 9 - Avvelenamento di animali**

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento

preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, le trappole devono essere segnalate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando ove possibile le specie e il numero degli animali eventualmente coinvolti, la sintomatologia, il tipo di sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il Sindaco deve provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o del luogo interessato da avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile nominate ai sensi della Legge 189/04 o avvalendosi della collaborazione delle guardie volontarie di cui all'art. 107 della L.R. 33/2009.

#### **Articolo 10 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e della salute degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento, laddove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune installerà, in luogo idoneo, apposita cartellonistica per segnalare il possibile attraversamento di animali.
2. Come previsto dal Codice della Strada, chiunque abbia cagionato un incidente dal quale sia derivato un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Saranno gli accertamenti sulle responsabilità dell'accaduto a certificare chi deve pagare i danni comprese le spese veterinarie.

#### **Articolo 11 – Smarrimento, rinvenimento di animali**

1. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente.
2. Il privato cittadino può effettuare la messa in sicurezza dell'animale e, qualora richieda l'intervento di un medico veterinario per la cura di un animale anche non di sua proprietà, si impegna a sostenere tutti i costi relativi alla sua gestione sanitaria.

#### **Articolo 12 – Pet Therapy**

1. Il Comune di Settimo Milanese incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario che certifichi il permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere.

## **Articolo 13 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza e alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006 e successive modificazioni.
2. Manifestazioni espositive di animali
  - 2.1 Nelle manifestazioni espositive di animali:
    - è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie.
    - tutti i soggetti esposti debbono presentare idonea condizione fisiologica sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale;
    - tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina;
  - 2.2 l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato;
  - 2.3 nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione cautelare ed eventualmente definitiva dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
  - 2.4. l'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, al Comune che, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
  - 2.5. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
    - le piste delle corse devono essere ricoperte da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
    - il percorso della gara, nel caso di cui al precedente punto, deve essere circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché atto a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
    - deve essere individuato un Medico Veterinario per garantire una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

## **Articolo 14 – Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze di Polizia presenti sul territorio. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di idonei strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se essi risultano gravemente malati e in uno stato di sofferenza provocato da patologie non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, come attestato dal veterinario curante.



3. Chiunque sia stato sanzionato ai sensi del presente regolamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.  
Ai sensi dell'art. 106 bis della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 è vietata la cessione o l'affido di cani o gatti a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

### **Articolo 15 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali.**

1. Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.
2. Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando dettagliate schede di specie nelle quali siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
3. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
  - le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre devono consentire all'animale di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
  - durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
  - è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. E' altresì vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
  - l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi;
  - è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine;
  - gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata.

### **Articolo 16 – Inumazione di animali**

Le normative vigenti impongono l'obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle spoglie degli animali, vietandone l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata.

1. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.

2. Gli animali d'affezione deceduti possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 17 – Divieto di combattimenti fra animali**

1. È vietato su tutto il territorio comunale promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.
3. È vietato prendere parte a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni tra animali
4. Le sanzioni per le violazioni definite dal presente articolo, sono quelle penali previste dall'art. 544 quinquies del Codice di Procedura Penale così come introdotto dalla legge 20/07/2004 n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
5. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, il Comune e/o altri Enti competenti applicano le sanzioni previste dalla legge.

## **TITOLO IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 18 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico**

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la diretta responsabilità del proprietario e/o del detentore. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dagli animali stessi.
3. E' facoltà del gestore di un esercizio pubblico vietare l'ingresso agli animali, il motivo del divieto deve essere ragionevole ed il relativo cartello, contenente l'avviso di divieto, deve sempre essere esposto, in modo ben visibile, all'ingresso del locale.
4. Non può mai essere impedito l'accesso ai cani guida dei non vedenti e ai cani delle forze dell'ordine che possono accedere ai locali anche senza museruola.
5. In caso di esercizi di vendita di alimenti il cane non dovrà poter entrare a contatto con gli alimenti. Resta il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine). All'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali,

6. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
7. I conducenti dei taxi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia viceversa sono sempre ammessi purché tenuti in grembo o, nel caso dei gatti o conigli, alloggiati in un trasportino
8. Ai cani muniti di guinzaglio e, ove necessario, di museruola è consentito l'accesso nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati. Resta ferma la facoltà delle strutture stesse di prevedere eventuali limiti e condizioni aggiuntive, in base alla valutazione dei locali, degli spazi comuni nonché dello stato degli ospiti e dei prevedibili rischi correlati (ad esempio, individuare reparti o zone in cui non ammettere gli animali; richiedere accertamenti clinico-diagnostici aggiuntivi sugli animali) in ottemperanza a eventuali regolamenti emessi dalle Aziende socio sanitarie territoriali (Asst)
9. Per accedere agli ospedali e case di cura i cani dovranno essere necessariamente identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, dovranno sempre essere condotti al guinzaglio; quest'ultimo potrà avere la lunghezza massima di 1,5 metri. Il conduttore dovrà altresì avere a disposizione una museruola.
10. Per gatti e conigli deve essere predisposto l'alloggiamento nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; qualora siano liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei a evitarne la fuga.
11. Ogni animale dovrà essere accompagnato dal proprio libretto sanitario oppure da un certificato sanitario di buona salute; per i cani, è richiesto anche il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti.
12. Ai fini della preservazione dell'igiene dei luoghi, il conduttore dell'animale dovrà aver cura di pulire e spazzolare l'animale prima della visita, e portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani.

### **Articolo 19 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e sponde di corpi idrici.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario dell'ATS locale per rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo, è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando le stesse siano chiaramente delimitate e/o segnalate con appositi cartelli di divieto.

## **Articolo 20 - Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi a uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi attrezzati destinati ai cani. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo regionale.
2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 25 di questo regolamento
4. Le norme di comportamento da tenere all'interno delle aree destinate allo sgambamento dei cani sono riportate nell'allegato II

## **TITOLO V CANI**

### **Articolo 21 – Anagrafe canina**

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro 60 giorni dalla data di nascita del cucciolo o entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso dell'animale. Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso ...) riguardante il proprio animale.

Per gli altri animali d'affezione l'iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio

### **Articolo 22 – Attività motoria**

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche utilizzando le aree pubbliche di sgambamento. I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenirne la fuga o aggressioni ai passanti. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà

### **Articolo 23 – Detenzione dei cani**

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dello stesso dovrà essere commisurata alla taglia dell'animale e comunque non inferiore a quanto stabilito per i box dal Regolamento Regionale n. 2/2017 allegato B Tabella 2

È vietato custodire cani all'esterno e sprovvisti di un idoneo riparo. Ferme restando le dimensioni fissate dal Regolamento regionale n. 2/2017 il riparo dovrà essere sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra, non dovrà, infine, essere umido né posto in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero collocato in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

### **Articolo 24 - Guinzaglio e museruola**

I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico nonché nei luoghi condominiali comuni devono essere condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a

un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

Nelle aree appositamente attrezzate e nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

### **Articolo 25 – Raccolta deiezioni**

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

### **Articolo 26 – Centri di addestramento-educazione**

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve preventivamente darne comunicazione al Comune.

All'atto della comunicazione, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum di ogni addestratore, educatore e istruttore impiegato.

E' vietato l'uso da parte degli istruttori di strumenti di coercizione quali: collari con le punto o collari elettrici. E' altresì vietato picchiare il cane o avere nei suoi confronti comportamenti aggressivi e punitivi.

I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Articolo 27 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

Sono autorizzate le adozioni di cani ricoverati presso il Canile Comunale o eventuali altri canili convenzionati solo a privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle Associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009

La pratica della sterilizzazione deve essere attuata ai sensi della normativa vigente in materia e deve essere incentivata in ogni forma.

## **TITOLO VI GATTI**

### **Articolo 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".

## **Articolo 29 - Tutela dei gatti liberi**

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio di Settimo Milanese sono protetti e tutelati dal Comune ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Il maltrattamento è reato penale ai sensi dell'art. 544 quater del Codice di Procedura Penale il Comune di riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili

## **Articolo 30 - Compiti dell'ATS locale**

L'ATS provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite tutori di colonie feline e Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

## **Articolo 31 - Colonie feline**

Si intende per "habitat di colonia felina" qualsiasi territorio o porzione di territorio comunale nel quale vive stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in spazi pubblici o privati.

Le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite nell'Anagrafe degli Animali da Affezione dal Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riferimento al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'ATS ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti gli stessi animali oppure per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

## **Articolo 32 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori di colonie feline**

I privati o le Associazioni possono richiedere la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, registrando la colonia presso l'ATS Dipartimento Prevenzione Veterinaria di riferimento indicando dove la colonia è stabilmente insediata.

Per quanto riguarda le colonie feline:

- Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
- Il comune promuove, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 3/2009 corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
- La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento qualora ciò si renda inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
- Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009

- l'accesso dei tutori delle colonie feline che si trovano all'interno di proprietà private, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari. Il proprietario non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. Qualora i tutori della colonia riscontrassero comunque comprovate problematiche relative alla tutela e alla salute di gatti liberi residenti in aree private e interdette all'accesso ne informano le autorità competenti le quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

### **Articolo 33 - Alimentazione dei gatti**

I tutori di colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

### **Articolo 34 – Custodia dei gatti di proprietà**

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio si invitano i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

## **TITOLO VII AVIFAUNA**

### **Articolo 35 – Disciplina per i colombi di città**

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato, con metodi incruenti, l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

E' fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

E' consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini che possiedano un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi.

## **TITOLO IX SANZIONI, VIIGILANZA SUL REGOLAMENTO, ABROGAZIONE DI NORME.**

### **Articolo 36 – Sanzioni**

Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma

da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81, nonché nei casi previsti dall'art. 321 del codice di procedura penale e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad Associazioni ed Enti individuati con Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2006 previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla medesima struttura, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

### **Articolo 37 – Vigilanza sul regolamento**

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza. Le Guardie Zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario.

### **Articolo 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti.

Non si applicano le norme del presente regolamento qualora venissero a trovarsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia.

## **ALLEGATO I – GLOSSARIO**

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

Definizione generica di animale: qualsiasi animale, vertebrato od invertebrato, tenuto in qualsiasi modo e detenuto a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Definizione specifica di animale:

- d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- esotico: s'intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
- selvatico: tutte le specie di mammiferi, di uccelli, della fauna ittica, di rettili, di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Definizione generica di allevamento: detenzione, anche transitoria, in qualsiasi luogo anche all'aria aperta e a qualsiasi scopo, di animali.

Definizione specifica di allevamento di:

- avicoli di tipo rurale: detenzione in luogo privato, esclusivamente per autoconsumo un numero non superiore a 250 capi di volatili.
- cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno.



Benessere animale: stato di buone condizioni fisiche e mentali animali stimabile attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive. Seguendo, ad esempio, il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; è il medico veterinario l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato di benessere dell'animale.

Biocentrico: riguardante la concezione secondo cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo. In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dall' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria;

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: lotta alla popolazione murina (topi e i mammiferi che appartengono alla famiglia). I prodotti derattizzanti e le tecniche di applicazione utilizzate devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. La lotta prioritaria è quella antilarvale con interventi in tutti i focolai accertati e ordinari siti di sviluppo (es. tombini); la lotta adulticida avviene con trattamenti del verde. I prodotti utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali ed adattativi degli animali.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.

Macellazione: uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

Pet Therapy: attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;

Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della gestione e delle soste

## **ALLEGATO II**

### **MODALITA' DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE AREE DI SGAMBATURA CANI**

Il presente allegato detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

#### **Definizioni**

- **Area di sgambatura per cani**: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

- **Proprietario/Conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

## **Principi generali della regolamentazione**

L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

### **Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

### **Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

- Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
- I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura.
- Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
- I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
- Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
- Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane all'interno dell'area non accompagnati dai genitori/tutori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
- I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
- Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere e con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano

- ripetutamente altri cani; i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
- In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
  - A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
  - E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
  - Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli esterni;
  - Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che usufruiscono sia per i loro conducenti.

### **Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è sempre aperta agli utenti.

### **Divieti**

- E' vietato lasciare i cani incustoditi all'interno dell'area di sgambamento
- È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie.
- È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area.
- È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
- E' vietato consentire ai cani di saltare o danneggiare le recinzioni, è altresì vietato consentire ai cani di scavare buche. Per questioni di decoro e sicurezza è fatto obbligo al proprietario/detentore di chiudere tempestivamente le buche.
- È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- È vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato.
- Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

### **Attività di vigilanza e sanzioni**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Milano svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.